

SENTENZA

Cassazione civile sez. III - 08/10/2008, n. 24795

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI	Luigi Francesco	-
Presidente	-	
Dott. PETTI	Giovanni Battista	-
Consigliere	-	
Dott. CALABRESE	Donato	-
Consigliere	-	
Dott. LEVI	Giulio	- rel.
Consigliere	-	
Dott. LANZILLO	Raffaella	-
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LOCAT SPA, in persona del procuratore avv.
S.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1,
presso lo

studio dell'avvocato ZINCONE ANDREA, difesa
dall'avvocato BUIZZA

RICCARDO, giusta delega in atti;

ricorrente -

contro

TIPOGRAFIA DANUBIO ANTONINO & C. SNC di Danubio Antonino,
in
persona
del legale rappresentante D.A.,
elettivamente
domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio
dell'avvocato
BIANCO GIUSEPPE, che la difende unitamente agli
avvocati CAROLA
FERRARIS, EMANUELE DE PAOLA, giusta delega in atti;

controricorrente -

avverso la sentenza n. 1019/04 della Corte d'Appello di
MILANO, terza
sezione civile, emessa il 24/02/04, depositata il
9/04/04, R.G.
3912/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
04/07/08 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Andrea ZINCONE (per delega Adv.
Riccardo BUIZZA,
depositata in udienza);
udito l'Avvocato Giuseppe BIANCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Tipografia Danubio Antonino e C. snc con citazione del dicembre 1999
conveniva davanti al Tribunale di Milano la Locat spa, esponendo di avere

concluso con quest'ultima in data 8.4.1997 un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una macchina da stampa per un corrispettivo di L. 245.536.058. Assumeva al riguardo di non aver potuto godere delle agevolazioni previste dalla L. n. 341 del 1995, e precisamente di un credito d'imposta pari al 33% del valore del finanziamento in leasing, e attribuiva la relativa responsabilità alla società di leasing sulla base del fatto che alla data di stipulazione del contratto di leasing tali agevolazioni erano sospese e che Locat non l'aveva informata di ciò. Chiedeva, quindi, la condanna della Locat ai sensi dell'art. 1337 c.c. al risarcimento del danno, quantificato nell'importo pari alla mancata agevolazione, successivamente estesa - la domanda - anche ai sensi dell'art. 1338 c.c..

La soc. Locat si costituiva contestando le pretese avversarie, in particolare la configurabilità di una responsabilità precontrattuale a fronte di un contratto poi regolarmente concluso.

Deduceva, peraltro, che l'attrice aveva esonerato essa società di leasing da ogni responsabilità per l'eventuale mancata concessione e/o erogazione e/o sospensione di contributi richiesti.

Il Tribunale con sentenza dell'8.4.2002 rigettava la domanda.

L'appello proposto dalla Tipografia Danubio era accolto con sentenza del 9.4.2004 dalla Corte d'appello di Milano, che condannava la Locat al pagamento della somma di Euro 30.086,16 nonchè di quella di Euro 258,23 oltre interessi dalla domanda.

Avverso questa sentenza la Locat spa ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi. Ha resistito la Tipografia Danubio Antonino e C. snc di Danubio Antonino con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per la sua antecedenza logico-giuridica precede l'esame del quarto motivo del ricorso, col quale la Locat spa, denunciando la violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizi della motivazione, lamenta che la Corte d'appello di Milano non ha considerato che in appello la Tipografia Danubio ha proposto una nuova

domanda di responsabilità di essa Locat a titolo contrattuale mai nemmeno accennata nel giudizio di primo grado.

La doglianza non è comunque fondata, poichè emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale, e non contrattuale. La Corte milanese difatti ha evidenziato che la Tipografia Danubio ha insistito, con l'atto di appello, nella impostazione giuridica della propria domanda ritenendo che, poichè il provvedimento di sospensione dell'elargizione dei contributi previsti dalla L. n. 266 del 1997 era antecedente (di quattro mesi) alla stipulazione del contratto, la condotta infedele della locatrice andava qualificata in termini di responsabilità precontrattuale.

Con il primo motivo - quindi - si denuncia la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sfavorevole alla Locat, oltre che sull'erronea applicabilità dell'art. 1337 c.c., una volta che il contratto sia concluso, sull'ulteriore erronea applicabilità dell'art. 1338 c.c., posto che la mancata concessione dei contributi sperati dalla Tipografia Danubio non ha minimamente intaccato la validità e l'efficacia del contratto di leasing. Anche questo motivo non è fondato.

Si è ormai chiarito - come è stato osservato - che l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (Cass. n. 19024/2005).

La violazione, pertanto, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento della trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace (artt. 1338 e 1398 c.c.), ma anche quando il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (stessa Cass. 19024/05; e in tal senso, ancorchè in relazione ad altra situazione di specie, Cass. S.U. n. 26725/2007).

In tal caso, invero, che la stipula del contratto sia avvenuta successivamente è irrilevante, giacchè il comportamento illegittimo altrui si è già verificato nella fase delle trattative.

Alla luce dei detti principi non può dunque che rilevarsi che la Corte d'appello milanese, alla stregua di un incensurabile apprezzamento di fatto, ha adeguatamente ritenuto che il comportamento della Locat costituisse una violazione del canone di buona fede di cui all'art. 1337 e 1338 c.c. poichè i contributi agevolati previsti dalla L. n. 341 del 1995 - per i quali la Tipografia Danubio si era indotta (come emerge dalla prima e dall'ultima parte della sentenza impugnata) alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria del (OMISSIS) - erano già stati sospesi con D.M. 23 dicembre 1996, ovvero a far data dal 1.1.1997, quindi quattro mesi prima della conclusione del contratto.

Con ciò, omettendo cioè di informare la controparte circa la già avvenuta sospensione dei contributi fiscali (ed anzi "assicurando il contraente della possibilità del ricorso alla citate agevolazioni fiscali"), la Locat ha infatti posto in essere un comportamento colposamente malizioso o anche solo reticente in ordine ad un aspetto del contratto assolutamente decisivo, violando l'interesse tutelato dagli artt. 1337 e 1338 c.c..

Con il secondo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. nonchè omessa e insufficiente motivazione, lamenta la ricorrente che l'asserito danno subito dalla Tipografia Danubio sia stato quantificato in misura pari allo sperato beneficio derivante dal mancato contributo.

La censura va disattesa.

In siffatta ipotesi, ovvero in caso di responsabilità procontrattuale, il risarcimento deve esser raggugliato al "minor vantaggio o al maggior aggravio economico" determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 19024/05 e n. 2672/07, cit.): correttamente, quindi, il danno, nella specie, è stato commisurato dalla Corte territoriale alle spese sostenute dalla Tipografia nel corso delle trattative a titolo di istruttoria agevolazione danni collegati e al mancato credito d'imposta minor vantaggio o - anche - maggior aggravio economico.

Col terzo motivo, infine, denuncia la ricorrente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. nonché omessa e insufficiente motivazione, deducendo che la Corte ha del tutto omesso di considerare che la Tipografia Danubio aveva espressamente esonerato la Locat da qualsiasi responsabilità in relazione alla concessione dello sperato contributo.

Anche questa censura va del pari disattesa.

La Corte milanese ha, invero, implicitamente interpretato tale ipotesi di esonero da responsabilità riferendola logicamente ed esclusivamente - come si desume dall'art. 1 dell'Allegato 3 al contratto di locazione finanziaria (riprodotto nella memoria ex art. 378 c.p.c. della ricorrente) - alla sussistenza in capo alla Tipografia dei requisiti per ottenere i contributi agevolativi; e considerato che il contributo non poté, invece, essere ottenuto poichè al momento della stipula del contratto le agevolazioni erano già state sospese, la detta manleva è stata legittimamente considerata, per il principio di buona fede, radicalmente inefficace.

In relazione del resto alla ex adverso asserita portata di tale ipotesi di manleva, ha la Corte in realtà ritenuto avere Locat "agito in situazione di malafede ... congegnando gli atti negoziali in modo da rendersi esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di mancata ammissione al credito di imposta".

In definitiva il ricorso è rigettato. Con la condanna della ricorrente, per il principio di soccombenza, alle spese del giudizio di legittimità, come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 3.100, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2008.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008

